

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 176-B)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica nella seduta del 31 marzo 1966

modificato dalla 11^a Commissione permanente (Agricoltura e foreste) della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1967 (V. Stampato n. 3077)

d'iniziativa del senatore BELLISARIO

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 22 febbraio 1967*

Modificazioni alle norme sulla riforma fondiaria

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Gli assegnatari dei terreni di riforma fondiaria e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi 6 anni dalla scadenza del periodo di prova e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto agli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Per i terreni che sono stati oggetto di successive assegnazioni i termini di cui al primo comma sono computati a decorrere dalla prima assegnazione del fondo.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Gli assegnatari dei terreni espropriati o acquistati dagli Enti di sviluppo ai sensi delle leggi 12 maggio 1950, n. 230 e 21 ottobre 1950, n. 841, e i loro aventi causa possono, in deroga al divieto stabilito dal secondo comma dell'articolo 18 della precitata legge 12 maggio 1950, n. 230, riscattare le annualità previste dall'atto di assegnazione, sempre che siano trascorsi sei anni dalla immissione in possesso da parte dell'Ente e l'assegnatario o l'avente causa abbia adempiuto gli obblighi essenziali derivanti dal rapporto di assegnazione.

Il possesso del primo assegnatario giova a coloro che a lui subentrano nei casi previsti dall'articolo 7 della presente legge.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 2.

Il prezzo di riscatto di cui al precedente articolo è determinato sulla base dei piani di ammortamento predisposti dagli Enti di riforma ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e successive modificazioni.

Il riscatto può essere accordato anche dietro versamento immediato di un'anticipazione pari alla metà del residuo prezzo dovuto e dietro pagamento, in rate annuali e nel periodo massimo di dieci anni, della rimanente somma, con l'interesse dell'1 per cento.

Il Consiglio di amministrazione dell'Ente cedente, verificata l'esistenza dei requisiti legali, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

La stipula dell'atto di trasferimento per riscatto con pagamento rateizzato comporta l'iscrizione di ipoteca legale a favore dell'Ente cedente per il residuo prezzo e accessori.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 2.

Il prezzo di riscatto è costituito dall'ammontare delle rate del prezzo di assegnazione ancora dovute in conto capitale e può essere pagato anche in rate annuali all'interesse dell'1 per cento, entro il termine massimo di dieci anni.

(V. 1° comma).

Il consiglio di amministrazione dell'Ente, verificata l'esistenza dei requisiti legali e l'adempimento di quanto prescritto dall'articolo 3, delibera il riscatto. La delibera, contenente i patti e le modalità del riscatto, è allegata all'atto di trasferimento del quale fa parte integrante.

Soppresso.

Art. 3.

Salvo il disposto del precedente articolo 2, contestualmente al riscatto si procederà alla chiusura dei conti e le somme dovute all'Ente per il rimborso di anticipazioni, imposte, contributi ed ogni altro eventuale titolo, saranno, a richiesta dell'assegnatario, rateizzate fino ad un massimo di dieci annualità, all'interesse del 2 per cento.

Nelle somme dovute possono essere conteggiate anche quelle relative ai crediti delle cooperative costituite ai sensi dell'articolo 22 della legge 12 maggio 1950, n. 230. In tal caso l'Ente provvederà ad estinguere i crediti predetti.

Quando il rimborso è effettuato in unica soluzione, l'Ente concede una riduzione fino

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

Art. 3.

Per 10 anni dalla data di riscatto il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078. Per lo stesso periodo di tempo il fondo riscattato potrà essere alienato soltanto a favore di coltivatori diretti o di altri coltivatori manuali della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore a un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo stesso unito a quelli eventualmente posseduti.

Al solo fine di operazioni di arrotondamento fondiario l'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni ed anche nei confronti di altri aventi diritto a prelazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

al massimo del 20 per cento sull'ammontare delle somme dovute.

Il consolidamento e l'ammortamento dei debiti secondo le modalità previste dal presente articolo sono concessi, a richiesta, anche agli assegnatari che non si avvalgono della facoltà di riscatto.

Art. 4.

Il fondo riscattato è soggetto a vincolo di indivisibilità ai sensi della legge 3 giugno 1940, n. 1078.

Fino al termine del trentesimo anno dalla data della prima assegnazione, il fondo non potrà essere alienato tranne che all'Ente che ha disposto l'assegnazione od a coltivatori diretti o ad altri manuali coltivatori della terra il cui nucleo familiare abbia una forza lavorativa non inferiore ad un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione del fondo medesimo e degli altri eventualmente posseduti.

La vendita non potrà essere effettuata ad un prezzo superiore a quello riconosciuto congruo dall'Ispettorato provinciale della agricoltura. A tale fine l'alienante deve comunicare all'Ispettorato provinciale dell'agricoltura il prezzo al quale intende vendere. L'Ispettorato predetto, entro due mesi, accerta se il prezzo — tenuto conto del costo delle opere di trasformazione eseguite dall'Ente nel fondo e non addebitato all'assegnatario — non ecceda il limite della congruità determinata ai termini dell'articolo 4 della legge 26 maggio 1965, n. 590 e, qualora tale limite risulti superato, indica il prezzo congruo, rilasciando dichiarazione all'assegnatario alienante.

L'Ente che ha disposto l'assegnazione ha diritto di essere preferito nell'acquisto a parità di condizioni, per utilizzare il terreno in conformità ai propri fini istituzionali. Hanno altresì diritto a prelazione i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti. Il diritto di prelazione dell'Ente prevale

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

L'assegnatario che nel predetto decennio vuole alienare il proprio fondo o una parte di esso deve notificare all'Ente la proposta di alienazione, indicando il prezzo. Il diritto di prelazione deve essere esercitato dall'Ente nel termine di 30 giorni dalla notificazione.

Il fondo riscattato non potrà, per il periodo di tempo indicato nel primo comma, essere ceduto in fitto o comunque a qualsiasi altro titolo se non previa autorizzazione dell'Ente, e in ogni caso, solo a coltivatori diretti.

Art. 4.

I vincoli, limitazioni e divieti di cui al precedente articolo debbono essere specificamente indicati nell'atto di trasferimento del fondo a seguito di riscatto da parte dell'assegnatario; e ne deve essere fatta menzione nella relativa nota di trascrizione.

A tutti gli atti e formalità relativi a tale acquisto si applicano le riduzioni e le age-

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*).

su quello dei confinanti, i quali sono a loro volta preferiti nei confronti di ogni altro avente diritto a prelazione.

Il proprietario del fondo che, entro il periodo di cui al secondo comma, intende alienarlo deve notificare all'Ente ed ai coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti la proposta di alienazione indicandone il prezzo, che comunque non può superare il limite di congruità di cui al terzo comma.

L'Ente ed i coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti possono esercitare il diritto di prelazione nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione. Ove più coltivatori diretti proprietari di terreni confinanti intendano esercitare la prelazione, decide l'Ente, sentiti gli interessati, avuto riguardo alla migliore ripartizione del fondo ai fini dell'accorpamento con i terreni confinanti.

Per il periodo di tempo indicato nel secondo comma, sono nulli gli atti che abbiano per effetto la variazione della originaria dimensione del fondo, tranne nei casi in cui siano autorizzati dall'Ente per l'esecuzione di opere di interesse comune a più fondi, per operazioni di arrotondamento fondiario, di rettifica dei confini o per un migliore assetto fondiario ed economico della zona. Nello stesso periodo sono nulli gli atti di affitto o comunque di cessione in uso totale o parziale del fondo, tranne quelli, autorizzati dall'Ente, in favore di coltivatori diretti.

Art. 5.

Identico.

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

violazioni fiscali disposte dall'articolo 29 della legge 12 maggio 1950, n. 230, dall'articolo 3 della legge 18 maggio 1951, n. 333 e dall'articolo 4 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

Art. 5.

L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme di cui agli articoli 3 e 7 della presente legge si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

Art. 6.

Nel caso di morte dell'assegnatario, prima del riscatto del fondo, subentrano nell'assegnazione i discendenti in linea retta, sempre che abbiano i requisiti richiesti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 12 maggio 1950, n. 230.

In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui all'articolo 16 citato, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

La durata dell'esenzione dalle imposte fondiari concessa per i terreni di riforma fondiaria, ai sensi dell'articolo 28 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è prorogata per otto anni.

Il credito dell'Ente derivante dai piani di ammortamento di cui ai precedenti articoli 2 e 3 è garantito nelle forme e nei modi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 2 giugno 1961, n. 454.

Art. 6.

L'azione di annullamento del contratto effettuato in violazione delle norme, di cui agli articoli 4 e 8 della presente legge, si prescrive in cinque anni e può essere esercitata dall'Ente o da chiunque vi abbia interesse, salvi in ogni caso gli effetti previsti dagli articoli 1148 e seguenti del Codice civile.

Nel caso di omessa notifica agli aventi diritto a prelazione ai sensi del precedente articolo 4, questi possono riscattare il fondo dall'acquirente e dai successivi aventi causa, nel termine di cinque anni dalla vendita.

Art. 7.

Identico.

In mancanza di discendenti in linea retta, ovvero se i medesimi non hanno i requisiti di cui al citato articolo 16, subentra il coniuge, non legalmente separato per sua colpa, che abbia i requisiti richiesti.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica).

L'assegnazione è fatta all'avente diritto designato dal testatore o, in mancanza, dai coeredi. In caso di disaccordo tra essi, decide l'autorità giudiziaria su istanza degli interessati o dell'Ente, con riguardo alle condizioni e attitudini personali.

I coeredi esclusi dall'assegnazione, per la soddisfazione della quota di eredità di loro spettanza o della parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione di altri beni ereditari, hanno credito verso l'assegnatario del fondo, nei limiti della somma risultante dall'ammontare delle annualità versate dal loro dante causa, aumentato dall'incremento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Il credito dei coeredi può essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un periodo di dieci anni.

Se nessuno dei discendenti nè il coniuge è in possesso dei requisiti richiesti dal primo comma del ricordato articolo 16 o è disposto a subentrare nell'assegnazione, il fondo ritorna nella disponibilità dell'Ente per nuove assegnazioni e gli eredi dell'assegnatario hanno diritto ad essere rimborsati delle annualità versate dal loro dante causa e ad ottenere un'indennità nella misura dell'aumento di valore conseguito dal fondo per effetto dei miglioramenti da lui recati.

Art. 7.

In deroga a quanto stabilito dal primo comma del precedente articolo 3 gli assegnatari dell'Ente per la valorizzazione del territorio del Fucino, che diventano proprietari del fondo, possono, entro il tempo stabilito dal medesimo primo comma del precedente articolo 3, alienare per l'intero, ovvero anche parzialmente per esigenze particolari riconosciute dall'Ente, il fondo riscattato, limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La alienazione non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui esten-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati).

Identico.

Identico.

Identico.

Identico.

Art. 8.

Per un periodo di dieci anni, in deroga a quanto stabilito dal secondo comma del precedente articolo 4, i terreni riscattati ricadenti nel territorio del Fucino possono essere alienati limitatamente a coltivatori titolari di altre assegnazioni e residenti nel territorio. La vendita non può essere effettuata a favore di assegnatari di terreni la cui estensione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

LEGISLATURA IV - 1963-67 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

sione, in aggiunta a quella del fondo da acquistare, superi i dieci ettari.

Ai coltivatori assegnatari dei terreni confinanti di cui al comma precedente è riconosciuto il diritto di prelazione, che dev'essere esercitato nel termine di 60 giorni dalla notifica della proposta di alienazione, sotto comminatoria di cui all'articolo 732 del Codice civile.

Art. 8.

Il possesso, da parte degli acquirenti dei fondi riscattati, dei requisiti richiesti per l'acquisto deve essere attestato dall'Ente.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Soppresso.

Art. 9.

Identico.